



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Messaggio 077

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 1389

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0554/IT

Messaggio di proseguimento del dialogo tra la Commissione e gli Stati membri dopo ricorso alle reazioni ufficiali espressamente previste dalla direttiva (UE) 2015/1535.

MSG: 20241389.IT

1. MSG 077 IND 2023 0554 IT IT 29-01-2024 29-05-2024 IT DIALOG 29-01-2024

2. Italy

3A. Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Dipartimento Mercato e Tutela

Direzione Generale Consumatori e Mercato

Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi

00187 Roma - Via Molise, 2

tel. +39 06

3B. Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ufficio Legislativo

4. 2023/0554/IT - SERV30 - Media

5.

6. Con riferimento alla comunicazione TRIS/ (2024) del 04 marzo 2024, afferente alle valutazioni conclusive della Commissione Europea sul progetto di regola tecnica notificato dall'Italia, e nel prendere atto di quanto comunicato altresì dalla Commissione con l'email dell'8 maggio e 27 maggio u.s., con la presente si intende fornire i seguenti elementi di risposta, illustrativi delle modifiche apportate e degli effetti migliorativi dalle stesse generate al progetto notificato nel corso dell'iter del provvedimento normativo.

La Commissione europea con la precitata comunicazione aveva rappresentato che "la disposizione relativa alle soglie per gli investimenti diretti nella produzione di opere europee [che] sarà modificata al fine di innalzare la soglia dal 50 al 60 % [...], costituisca una modifica sostanziale che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, della SMTD: "Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione alla Commissione del progetto di regola tecnica secondo le modalità stabilite al primo e secondo comma del presente paragrafo qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino l'ambito di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti".

Al riguardo, va preliminarmente rappresentato che l'Italia, al fine di superare e soddisfare tutte le richieste rappresentate con la sopra citata comunicazione TRIS, ha apportato significativi correttivi al progetto di regola tecnica già notificato, in linea con le osservazioni pervenute dalla Commissione Europea con le precedenti interlocuzioni e in un'ottica di maggiore certezza e di significativa riduzione degli obblighi di investimento per gli operatori del settore.

Detto progetto, che si allega, è stato approvato nel testo definitivo dal Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 aprile 2024, in vigore a partire dal 2 maggio 2024.

In particolare, con riferimento alle disposizioni inerenti la produzione audiovisiva europea e indipendente, si informa che, alla luce di quanto richiesto e comunicato dalla Commissione Europea, l'Autorità Italiana, nello sviluppare il testo definitivo del progetto di regola tecnica, ha ridotto la quota degli obblighi di investimento in opere europee, di cui



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

all'articolo 55, comma 2, lettera b), del d.lgs. 208/2021, dal 20% al 16%, con una diminuzione di quattro punti percentuali in totale (corrispondente ad una riduzione del 20% sulla quota di fatturato netto che gli operatori non lineari sono tenuti ad investire in opere europee).

A tale sensibile riduzione quantitativa della quota degli obblighi di investimento in opere europee, comprensive della quota di investimento in opere di espressione originale italiana, si aggiunge la garanzia di maggiore certezza per gli operatori non lineari, conseguita attraverso l'eliminazione della possibilità di innalzare, attraverso la fonte regolamentare, sia le percentuali delle varie sotto-quote di investimento previste dal TUSMAV sia la possibilità di introdurre altre tipologie di sotto-quote (cfr. modifica dell'articolo 53, comma 2, del d.lgs. 208/2021).

Dunque, in tale quadro complessivo, il legislatore italiano ha riparametrato, all'interno della sopra illustrata riduzione, il rapporto tra gli obblighi di investimento in opere europee e la sotto-quota destinata alle opere di espressione originale italiana. Quest'ultima, nel testo da ultimo approvato (cfr. modifica dell'articolo 55, comma 8, del d.lgs. 208/2021) passa dal 10% (corrispondente al 50% del fatturato in opere europee) all'11,2% (corrispondente al 70% del fatturato netto in opere europee, come attualmente ridimensionato nella misura del 16% rispetto alla precedente previsione del 20%) del totale degli obblighi di investimento.

Il minimo aumento della sotto-quota di opere di espressione originale italiana (pari all'1,2%) è, quindi, più che compensato dalla cospicua riduzione degli obblighi di investimento in opere europee (- 4% sul totale investito rispetto alla previsione precedente).

A ciò si aggiunge l'introduzione delle ulteriori disposizioni di maggiore semplificazione, già illustrate con la precedente notifica del progetto di regola tecnica, quali la eliminazione della fonte regolamentare per disciplinare le modalità contrattuali di assolvimento degli obblighi di programmazione e di investimento (cfr. modifica dell'articolo 57 del d.lgs. 208/2021).

In definitiva, in conformità con quanto richiesto dalla Commissione Europea, e in linea con gli obiettivi designati dalla Direttiva 2015/1535 di favorire la partecipazione e il controllo della normativa di settore da parte di tutti gli operatori, si può ritenere che il testo da ultimo approvato ha realizzato un equilibrato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, riducendo gli oneri a carico degli operatori, come da questi richiesto, e, al contempo, soddisfacendo le istanze dei produttori di dare maggiore rilievo alla diffusione dei valori e dell'espressione artistica nazionale attraverso l'opera audiovisiva italiana.

Tali disposizioni del progetto, come da ultimo modificate, non alterano il campo di applicazione della normativa di settore, ma anzi rendono meno rigorose per gli investitori le specificazioni e i requisiti previsti dalla disciplina interna. Per tale ragione, non è apparso necessario dover inoltrare una nuova comunicazione del progetto di regola tecnica alla Commissione, avendo l'Italia, in tal modo, ampiamente recepito le indicazioni rappresentate nel parere circostanziato.

Si rappresenta, inoltre, che l'Italia si è adeguata a quanto riferito dalla Commissione Europea con la nota trasmessa il 4 marzo 2024, in merito al rischio di sovrapposizione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 207 del 2021 con l'articolo 19 del regolamento (UE) 2022/2065. A tal fine, è stato eliminato il riferimento ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti audiovisivi o anche solo audio, soggetti all'ambito di applicazione del DSA, e si limita l'applicazione della disposizione nazionale ai soli servizi di media audiovisivi e della radiofonia. (cfr. art. 1, comma 4, lett. a), del d.lgs. 50/2024)

Tanto osservato in risposta all'ultima comunicazione pervenuta dalla Commissione Europea, con la presente si conferma, infine, quanto già rappresentato in sede di risposta al parere circostanziato (cfr. nota del 19 gennaio 2024) relativamente ai seguenti punti:

- è stato eliminato il comma 12, dell'art. 41 del d.lgs. 207 del 2021, inerente anch'esso gli obblighi gravanti in materia sulle piattaforme per la condivisione di video, nell'ottica di una piena armonizzazione con il principio del paese di origine di cui all'articolo 28-bis della Direttiva SMAV; (cfr. art. 1, comma 29, del d.lgs. 50/2024)
- sono stati abrogati gli articoli da 14 a 17 del d.lgs. n. 70, del 9 aprile 2003, n. 70, di attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, così come suggerito dalla Commissione Europea; (cfr. art. 3, comma 4, del d.lgs. 50/2024)
- infine, sono state eliminate alcune disposizioni che, come segnalato dalla Commissione, rischiavano di creare incertezza giuridica o incompatibilità con il principio di applicabilità diretta del DSA, e, in particolare, i seguenti incisi: "ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi precedenti si applicano gli articoli 6 e 8 del regolamento UE sui servizi digitali 2022/2065" e "Fatti salvi gli articoli 4, 5, 6 e 8 del regolamento UE 2022/2065",



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

ovunque presenti nel testo, agli articoli 41 e 42 decreto legislativo n. 207/2021, nonché le disposizioni di chiusura previste al comma 13 dell'articolo 67 e comma 5-bis dell'articolo 71 dello schema di decreto legislativo, con le quali si stabiliva la prevalenza, in caso di contrasto tra le disposizioni sanzionatorie nazionali e quelle del DSA, delle disposizioni disciplinate dal regolamento (UE) 2022/20. (cfr. art. 1, comma 29, 30, 39 e 41 del d.lgs. n. 50/2024).

Occorre, infine, rammentare che l'ordinamento italiano al fine di favorire la produzione cinematografica e audiovisiva, il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e la digitalizzazione del patrimonio cinematografico, con la Legge del 14 novembre 2016 n. 220, riconosce un incentivo fiscale, sotto forma di credito d'imposta, il c.d. Tax credit, a favore delle imprese che investono nella produzione cinematografica e audiovisiva per lo sviluppo e produzione di film e opere televisive.

Nello specifico, il "Credito di imposta per le imprese di produzione" cinematografica e audiovisiva, disciplinato dall'art. 15 della legge n. 220/2016 e subordinato al riconoscimento dell'eleggibilità culturale dell'opera, è erogato, su richiesta del produttore in misura non inferiore al 15% e non superiore al 40% del costo delle opere stesse e permette ai beneficiari di utilizzare il credito in base alle spese sostenute compensando le imposte dovute con il credito maturato.

Dunque, coloro i quali investono, producendo opere di qualità, possono ottenere anche una compensazione dei debiti fiscali e previdenziali, calcolata automaticamente sulla base dei costi sostenuti per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di film, opere tv e opere web. Alla luce di ciò, gli obblighi di investimento previsti a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana (soprattutto quelli a richiesta di cui all'art. 55 del D.Lgs n. 207 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 50 del 2024), secondo il sistema delle quote (in opere europee e in opere originali in lingua italiana) sopra descritto, vanno considerati tenendo conto della possibilità di richiedere tali benefici, che agiscono a compensazione degli stessi investimenti, abbassando ulteriormente, di fatto, l'onere previsto dalla disposizione in argomento, che va letto necessariamente in maniera integrata con quanto disposto dall'art. 15 della legge n. 220/2016.

Conclusivamente nel ritenere, per quanto esposto, di aver ottemperato alle richieste rappresentate dalla Commissione con il parere circostanziato del 21 dicembre 2023 e con la successiva nota interlocutoria del 4 marzo 2024, e in riscontro a quanto comunicato con l'e-mail dell'8 maggio scorso, si resta comunque a disposizione per quanto possa ulteriormente occorrere.

D.Lgs. 25/03/2024, n. 50

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 aprile 2024, n. 90.

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 In vigore dal 2 maggio 2024

[...]

4. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti:

- a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;
- b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;
- c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione;
- d) contrasto alle strategie di disinformazione;
- e) tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;
- f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;
- g) salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;

h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture).»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Autorità politica delegata all'innovazione tecnologica e l'Autorità politica con delega alla famiglia, promuove l'alfabetizzazione mediatica e digitale, attraverso i fornitori di servizi di media e i fornitori di piattaforme di condivisione di contenuti video o anche solo audio o entrambi, e ferme restandole attività di sostegno all'educazione all'immagine e di promozione dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220.»;

c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Ogni tre anni il Ministero presenta alla Commissione europea una relazione sull'attività di promozione dell'alfabetizzazione sulla base delle relazioni annuali predisposte dall'Autorità.»;

d) il comma 8 è abrogato

[...]

29. L'articolo 41 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 41 (Disposizioni generali). - 1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.

2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:

a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano;

b) oppure fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio italiano.

3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia, se qui è stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita un'impresa del gruppo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attività in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.

6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi da 1 a 5 si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. Fermo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per i seguenti fini:

a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 37;

b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;

c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.

8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.

9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 è definita dall'Autorità con proprio regolamento.

10. L'Autorità compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui al comma 8 si fonda l'intervento di cui al comma 7. A tal fine i suddetti fornitori sono tenuti a comunicare all'Autorità l'inizio delle attività o, qualora già esistenti, la loro operatività sul territorio nazionale.

11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorità sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.

12. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in un altro Stato membro, l'Autorità può inviare opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.».

30. L'articolo 42 del decreto legislativo n. 208 del 2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (Misure di tutela). - 1. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate volte a tutelare:

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma degli articoli 37 e 43;

b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008.

2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorità vigila affinché i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a tale scopo relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.

3. L'Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, come da ultimo modificata dalla direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.

4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresì misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans (TFA), gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Ministero, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informativi dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale. Le misure non mirano al controllo preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo di accesso.

7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:

- a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;
 - b) includere e applicare, nei termini e alle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;
 - c) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza;
 - d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;
 - e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);
 - f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
 - g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;
 - h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;
 - i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);
 - l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.
8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.
9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, da un apposito regolamento adottato dall'Autorità.
10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9, salvo quanto previsto dall'articolo 74 del regolamento (UE) 2022/2065 per le violazioni delle disposizioni recate dal medesimo regolamento europeo.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai servizi di piattaforma per la condivisione di contenuti di solo audio o audio generati dagli utenti o entrambi, per quanto compatibili.».

[...]

37. Gli articoli da 52 a 57 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 52 (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.

Art. 53 (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura:

- a) della metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
- b) di un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

Le quote e le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.

Art. 54 (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee, prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute nel regolamento dell'Autorità. Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.

2. Una sotto quota pari alla metà della quota di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari al 3 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Una percentuale pari al 75 per cento di tale quota è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti nel regolamento dell'Autorità.

4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al preacquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in un regolamento dell'Autorità.

5. Una sotto quota pari alla metà delle quote di cui al comma 4 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.

7. L'85 per cento delle quote di cui al comma 6 è riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti

8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato a opere d'animazione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in un regolamento dell'Autorità.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

Art. 55 (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

poste in rilievo.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al 30 per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;

b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Con il medesimo regolamento l'Autorità indica le voci di costo eleggibili ai fini dell'adempimento degli obblighi di investimento.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in un altro Stato membro.

4. L'Autorità predispone periodicamente una relazione sull'attuazione dei commi 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea ogni due anni.

5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.

6. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

7. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.

8. Una quota pari al 70 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti, di cui il 27% è riservato a opere cinematografiche aventi le medesime caratteristiche.

9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.

Art. 56 (Attribuzioni dell'Autorità). - 1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, adottati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite:

a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t);

b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 4, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

c) le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere, nonché delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;

e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione online dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;

f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;

b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;

c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.

3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.

6. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. Nella relazione si dà conto, inoltre, dei dati relativi alle verifiche degli obblighi d'investimento in opere di espressione originale da parte dei fornitori di servizi media e audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.

Art. 57 (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). - 1. Con regolamento dei Ministri delle imprese e del made in Italy e della cultura, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità, è stabilita, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia, la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, l'identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi.

2. Il regolamento di cui al presente articolo è adottato entro il 30 giugno 2024 ed è aggiornato a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.».



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

[...]

39. All'articolo 67 del decreto legislativo n. 208 del 2021 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), le parole: «fornitori di contenuti» sono sostituite dalle seguenti: «fornitori di servizi di media»;
- b) al comma 1, lettera r), le parole: «in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «per la disciplina degli eventi di cui all'articolo 33.»;
- c) al comma 4, le parole: «nei confronti dell'emittente televisiva o dell'emittente radiofonica, anche analogica» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici o dell'emittente radiofonica»;
- d) al comma 11, le parole: «o dell'emittente radiofonica, anche digitale» sono sostituite dalle seguenti: «o radiofonici o dell'emittente radiofonica».

40. All'articolo 68 del decreto legislativo n. 208 del 2021, il comma 2 è sostituito dal seguente:

- a) «2. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione sonora, nonché degli operatori di rete televisiva in ambito locale, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono ridotte a un decimo.».

41. All'articolo 71 del decreto legislativo n. 208 del 2021, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

- «5-bis. Per gli anni 2024-2025, per l'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale, il Ministero utilizza le risorse previste, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di cui all'articolo 1, comma 360, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

[...]

Art. 3. Disposizioni finali

- 1. L'articolo 3, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è abrogato.
- 2. L'articolo 1, comma 930, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.
- 3. L'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, è abrogato.
- 4. Gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 70, sono abrogati.

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu